

AVVISO PUBBLICO
RICONOSCIMENTO DEL CAREGIVER FAMILIARE
- DGR N. 341/2021 -
prot. n. 8080 del 20 maggio 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

Vista la Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche;

Vista la Legge del 3 marzo 2009, n. 18 che ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006;

Vista la Legge dell’8 novembre 2000, n. 328 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema Integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 8 giugno 2021, n. 341 “Approvazione delle Linee guida regionali per il riconoscimento del "caregiver familiare", la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno”.

Preso atto delle risorse assegnate con determinazione della Regione Lazio del 14 luglio 2021, n. G09503 imputabili al Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare di cui all'art. 1, comma 254, della Legge 205/2017;

Vista la Determinazione n. 127 dell’11 maggio 2022 di approvazione dello schema del presente avviso pubblico.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI RENDE NOTO:

- che al fine di costituire un elenco formale dei caregiver familiari, riferito ai residenti c/o i comuni del AMBITO TERRITORIALE RI/2, per garantire le misure ed i sostegni predisposti sulla base della succitata DGR 341/2021 pubblica il presente avviso.

ART. 1. DEFINIZIONE DI CAREGIVER

La Legge 205/2017, all’art.1 comma 255, per la prima volta, fornisce una definizione generale di “caregiver familiare” indicando quali possibili destinatari delle misure di sostegno finanziate con le risorse del Fondo caregiver, unicamente coloro che, per i rapporti intercorrenti con l’assistito, sono riconducibili alla definizione di legge, ossia:

- coniuge, convivente di fatto e l’altra parte dell’unione civile (come definite dalla Legge n. 76/2016) possono essere il caregiver dell’altra parte della coppia; - un familiare può esserlo di altro familiare entro il secondo grado: (ad es. nonno/nipote o fratello /sorella);
- un coniuge può esserlo degli affini (parenti dell’altro coniuge entro il secondo grado, es. cognati o nonno dell’altro coniuge);

- un parente di terzo grado (es. bisnonno o zio o nipote di zio) ma, in questo caso, solo nelle ipotesi previste dalla L. 104 art. 33 comma 3 e solo nel caso in cui questo parente sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 508/88. Particolare rilievo va dato ai genitori che si prendono cura di figli con disabilità grave ai sensi della L. 104/1992 art 3. comma 3.

La disciplina regionale per il riconoscimento formale del "caregiver familiare" e la valorizzazione del lavoro di cura svolto, fa riferimento alla definizione più ampia contenuta nella L.r. 11/2016 e richiamata anche nel Piano Sociale regionale:

"Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé".

Quindi, nella programmazione degli interventi e dei servizi socio assistenziali del sistema integrato, risorse regionali specifiche potranno essere destinate all'attivazione di analoghe misure di sostegno in favore del "caregiver familiare" riconosciuto dai servizi territoriali, indipendentemente dai vincoli di parentela, affinità o situazioni specifiche previste all'art.1, comma 255 della suindicata Legge 205/2017.

ART. 2. FUNZIONI DEL CAREGIVER FAMILIARE

Il "caregiver familiare" assiste e cura la persona con disabilità o non autosufficienza ed il suo ambiente domestico garantendole la permanenza al domicilio ed il mantenimento delle relazioni affettive. Supporta la persona assistita nella vita di relazione, nella mobilità, nell'accesso a visite e trattamenti, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nel disbrigo delle pratiche amministrative. Il "caregiver familiare", stimolando le capacità funzionali "conservate" della persona assistita, ne preserva l'autonomia rendendola partecipe delle scelte compiute nel suo interesse nel Piano assistenziale individuale.

Il "caregiver familiare" è la memoria storica del percorso effettuato dal proprio assistito, l'interprete e traduttore dei suoi bisogni, aspettative e progetti. Nei casi particolarmente complessi il "caregiver familiare" è chiamato a mettere in campo anche abilità e conoscenze acquisite, il più delle volte, con l'esperienza pratica maturata nel tempo senza aver ricevuto adeguato supporto informativo e formativo.

Il "caregiver familiare" deve potersi avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura (assistente familiare) mantenendo la responsabilità delle decisioni inerenti all'organizzazione delle cure e la funzione di supporto/orientamento all'assistente familiare.

Il "caregiver familiare" è l'interlocutore principale dei servizi di prossimità, dei centri diagnostici, terapeutici e riabilitativi, si confronta costantemente con il referente per l'assistenza sanitaria ed il responsabile del Piano assistenziale individuale e/o Case manager che è, per lui, figura di riferimento.

ART. 3. MODALITÀ DI ACCESSO ALL'ELENCO DISTRETTUALE DEI CAREGIVER FAMILIARI

Lo strumento per la costituzione di un elenco formale distrettuale dei caregiver familiari è la "Scheda caregiver familiare", allegata al presente Avviso pubblico, debitamente compilata e controfirmata congiuntamente sia dall'assistito, come espressione della sua autodeterminazione nella scelta della persona, sia dal caregiver, a conferma del suo reale impegno di cura (si allega "Scheda caregiver familiare", allegato n. 1).

Il riconoscimento istituzionale del ruolo del caregiver familiare e della funzione di cura prestata, diventeranno componente obbligatoria del PAI, nel caso il PAI riguardi una persona assistita da un caregiver familiare.

Considerato che con Determinazione n. 127 dell'11 maggio 2022 è stato approvato il primo

elenco formale dei caregiver familiare, del Distretto Socio Sanitario RI/2, elaborato d'ufficio attraverso la richiesta ai caregiver da parte del servizio sociale distrettuale in relazione agli utenti in carico ai servizi sociali e, pertanto, esonerati dalla presentazione della "Scheda caregiver familiare". Le persone di cui all'art. 1 non presenti nel predetto elenco possono presentare la "Scheda caregiver familiare" con la modalità "a sportello" e, quindi, in qualsiasi periodo dell'anno. La "Scheda caregiver familiare", redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1), dovrà pervenire tramite un plico debitamente chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura in maniera da garantirne l'integrità.

Il plico, oltre al nome e all'indirizzo del mittente, dovrà riportare la dicitura: **NON APRIRE – DOMANDA PER RICONOSCIMENTO DEL CAREGIVER FAMILIARE – DGR N. 341/2021.**

Il plico potrà essere recapitato a mano all'Ufficio protocollo del Comune capofila di Poggio Mirteto in via Martiri della Libertà, 40 Poggio Mirteto, o spedita con raccomandata A/R, o tramite agenzie di recapito autorizzate.

La "Scheda caregiver familiare" sarà a disposizione sul sito del Distretto Sociale della Bassa Sabina – Ambito Territoriale Rieti 2: www.bassasabinasociale.it;

Art. 4. RIMANDI

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente avviso, si rimanda alle normative di riferimento ed in particolare alle "Linee guida regionali per il riconoscimento del caregiver familiare, la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno" di cui alla DGR 341/2021.

Art. 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Ufficio di Piano di Zona e gli altri organi interessati al procedimento, vengano in possesso in occasione del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR del 2016/679, dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 2003 ss.mm.ii "Codice in materia di protezione dei dati personali". Si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente per l'espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento stesso. I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Lazio, nonché ad altri soggetti pubblici o privati, previsti dalle norme di legge o di regolamento, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

Art. 6. RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E PUNTI DI CONTATTO

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile dell'Ufficio di Piano;

Per informazioni relative al presente Avviso, è possibile contattare Il servizio sociale distrettuale Area non autosufficienza e disabilità nonautosufficienza@bassasabinasociale.it oppure il Servizio di Segretariato sociale distrettuale tel. 0765.444.053-1 segretariatosociale@bassasabinasociale.it o presso il proprio Comune di residenza nei giorni ed orari di ricevimento dell'assistente sociale.

Il responsabile dell'Ufficio di Piano
Roberto Sardo